

CCII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 22 MAGGIO 1903

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Disegni di legge (*Approvazione*):

Variazioni nel bilancio delle finanze	Pag. 7923-25
Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie (<i>Seguito e fine della discussione</i>):	7905
ARNABOLDI	7918
BALENZANO (<i>ministro</i>). 7906-12-13-14-17-20-21-22-23	
BRUNIALTI	7922
CALLAINI	7905-12
CAVAGNARI	7919-20
CUZZI	7913-19-20-21-22
GUERCI	7910
GUICCIARDINI	7906-07-13-14
LUCIFERO	7921
MANGO	7911
PIVANO	7910
RUBINI	7915-22
SONNINO	7912-13
SPIRITO B.	7917-20
STELLUTI-SCALA	7903
TEDESCO (<i>retatore</i>)	7907-09-14-21-22
VOLLARO DE LIETO	7915-17-18

La seduta comincia alle ore 10.

Del Balzo Gerolamo, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì scorso, che approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie e la ultimazione delle strade comunali rimaste incompiute.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie ed ultimazione delle strade comunali rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 10 luglio 1894, n. 338.

La Camera rammenta che nell'ultima seduta mattutina è incominciata la discussione dell'articolo 4 che rileggo:

« I Comuni che non potranno sostenere coi fondi normali del bilancio la spesa a loro carico per la costruzione delle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3, avranno facoltà di adoperare, in tutto od in parte,

i mezzi previsti nell'articolo 2, lettere a, b, c, della legge 30 agosto 1868, n. 4613. »

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

« Sopprimere la lettera c), ed aggiungere in fine dell'articolo le parole: ma non quelli previsti dalla lettera c) dell'art. 2 della medesima legge.

Guicciardini. »

« Conservare tutto l'articolo fino alla lettera b) ed aggiungere: ed eccezionalmente anche dei mezzi previsti dalla lettera c) del citato articolo, purchè i rispettivi Consigli provinciali, con deliberazione di massima, ne consentano l'applicazione.

Callaini. »

Ora la Commissione propone di sopprimere in questo articolo il richiamo della lettera c) e di aggiungervi il seguente paragrafo:

« Potranno anche essere applicate le prestazioni d'opere alle strade di cui all'articolo 3, qualora la deliberazione del consiglio comunale, che ne dimostri la necessità, sia approvata dalla Giunta provinciale amministrativa. »

Onorevole Callaini accetta questa nuova dizione dell'articolo 4 proposto dalla Commissione?

Callaini. La prestazione personale delle opere in natura potrà essere un mezzo opportuno per alcune località; per altre è un mezzo sgradito ed inopportuno, ed io potrei citare l'esempio di alcune provincie della Toscana.

So però che in altri luoghi questo mezzo delle opere in natura potrà essere adottato. Quindi a me pare che il Governo potrebbe accettare l'emendamento che io ho proposto, col quale si lascia ai Consigli provinciali il giudicare di questa opportunità emettendo un parere di massima.

Presidente. Onorevole Guicciardini, accetta